

3. La ricorrente considera inoltre che le misure controverse non siano tali da distorcere la concorrenza né il commercio tra Stati membri.
4. La ricorrente sostiene parimenti che la decisione impugnata sia manifestamente errata nella sua valutazione della compatibilità dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107.3 TFUE: (i) in primo luogo, nel considerare il principio di neutralità tecnologica quale principio assoluto e, (ii), in secondo luogo, nel ritenere che le misure controverse abbiano violato la neutralità tecnologica, nonostante le conclusioni in senso contrario contenute nelle informazioni tecniche apportate dalla Giunta, dalle autorità statali spagnole e da un operatore privato; (iii) in terzo luogo, nel concludere che le misure controverse non fossero idonee e proporzionali e, (iv) in quarto luogo, nell'affermare che la misura indice inutili falsificazioni della concorrenza.
5. In subordine, la ricorrente argomenta che la decisione viola il regolamento 659/1999, in quanto erroneamente considera l'aiuto esistente conforme all'articolo 1, lettera b).

---

**Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — Abertis Telecom Terrestre/Commissione**

**(Causa T-37/15)**

(2015/C 089/49)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Abertis Telecom Terrestre (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo, A. Balcells Cartagena e M. Bolsa Ferruz, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e, segnatamente, l'articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara l'esistenza dell'aiuto di Stato, incompatibile con il mercato interno;
- annullare, conseguentemente, gli ordini di recupero di cui agli articoli 3 e 4 della decisione, e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-36/15, HISPASAT/Commissione.

---

**Ricorso proposto il 23 gennaio 2015 — Telecom Castilla — La Mancha/Commissione**

**(Causa T-38/15)**

(2015/C 089/50)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Telecom Castilla — La Mancha (Toledo, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo, A. Balcells Cartagena e M. Bolsa Ferruz, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e, segnatamente, l'articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara l'esistenza dell'aiuto di Stato, incompatibile con il mercato interno;
- annullare, conseguentemente, gli ordini di recupero di cui agli articoli 3 e 4 della decisione, e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

## Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-36/15, HISPASAT/Commissione.

---

### Ricorso proposto il 27 gennaio 2015 — ASPLA e Armando Álvarez/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-40/15)

(2015/C 089/51)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

## Parti

*Ricorrenti:* Plásticos Españoles, SA (ASPLA) (Torrelavega, Spagna) e Armando Álvarez, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Troncoso Ferrer, abogado, e C. Ruixó Claramunt e S. Moya Izquierdo, abogadas)

*Convenuta:* Corte di giustizia dell'Unione europea

## Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in via principale, condannare la Corte di giustizia dell'Unione europea alla riparazione del danno causato dal Tribunale alle ricorrenti in conseguenza della violazione dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante il pagamento di EUR 3 495 038,66, importo cui vanno aggiunti gli interessi compensatori e moratori applicati dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso;
- di conseguenza, condannare la Corte di giustizia dell'Unione europea alle spese del procedimento;
- in subordine, condannare la Commissione europea alla riparazione del danno causato dal Tribunale alle ricorrenti in conseguenza della violazione dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante il pagamento di EUR 3 495 038,66, importo cui vanno aggiunti gli interessi compensatori e moratori applicati dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso, e
- di conseguenza, condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

## Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti allegano il ritardo con cui è stato statuito sui ricorsi da esse proposti dinanzi ai giudici comunitari, ricorsi decisi nelle cause T-76/06, ASPLA/Commissione, e T-78/06, Armando Álvarez/Commissione, con sentenze del 16 dicembre 2011 e, in sede di impugnazione, con sentenze del 22 maggio 2014.

A sostegno del proprio ricorso, le ricorrenti invocano la violazione dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che a loro avviso costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, principio generale del diritto dell'Unione europea.